

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1587 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2017

**che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 180,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le norme relative al calcolo e alla fissazione del dazio all'importazione di taluni prodotti, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).
- (3) L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 3, lettera d), del suddetto allegato prevede la soppressione dei dazi doganali su talune merci, incluse le merci di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, in otto tappe uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Per quanto riguarda i prodotti originari del Canada che rientrano nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 4. La percentuale da applicare è riportata nell'allegato I bis. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.»;

2) è inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GUL 187 del 21.7.2010, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GUL 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

